



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

### AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 117 DEL 27/10/2017

**OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL  
DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI.**

#### SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 3298/1928;

Visto il T.U.LL.SS. Approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

Vista la Circolare Regionale n. 70 del 02.11.1984;

Visto il Reg. (CE) 1099/2009;

Visto il Reg. (CE) 178/2002;

Visti i Reg (CE) 852/853/854/882/2004;

Visto il Reg. CE n. 2075 del 05 dicembre 2005;

Vista la Legge Regionale n. 2/2013, art. 5

Vista la nota DGISAN prot. 0044460-P del 28.11.2014;

Considerato che la pratica della macellazione dei maiali a domicilio nel territorio del Comune è consuetudine diffusa da anni e chi non è possibile una sua regolamentazione esclusiva presso macelli pubblici (assenti) o privati, poiché il numero esiguo di questi ultimi e la difficile situazione di viabilità per raggiungerli comporterebbero il rischio di non soddisfare tutte le richieste ed accrescere il fenomeno della macellazione clandestina con i relativi pericoli igienico-sanitari;

Ritenuto quindi necessario regolamentare sotto il profilo sanitario la tradizionale attività di macellazione dei suoni a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire sempre l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni;

Accertato che l'art. 13 del R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco;

Ritenuto che, per criteri d'efficienza e di efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in un'autorizzazione complessiva permanente data dalla presente ordinanza, che preveda in dettaglio i requisiti per i beneficiari e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi;

**AUTORIZZA**



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)

indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

nel periodo compreso tra il 2 novembre 2017 ed il 3 marzo 2018 la macellazione dei suini presso il domicilio dei privati in possesso di specifico nulla osta sanitario, per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati.

## A tale riguardo ORDINA

1. Gli interessati, almeno 72 ore prima della macellazione, dovranno prendere contatto personalmente o per via telefonica con il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 8 "BERICA" Distretto di Arzignano, a ciò delegato dal Sindaco, nelle sedi sotto indicate:
  - ARZIGNANO , Via Kennedy 2 – Tel. 0444-475671 – 0444/475673;  
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30; lunedì e mercoledì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
  - VALDAGNO, Via G. Galilei 3 (Vecchio Ospedale) – tel 0445/423118;  
orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 8,30; lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 11,30 alle ore 12,30;
  - LONIGO, Via Martiri della Libertà, 9 (distretto) – tel. 0444832426 e segreteria telefonica oppure  
orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 12,30.
2. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla-osta alla macellazione, accogliendo, ove possibile – in relazione alle esigenze di servizio – l'ora e la data proposta dall'interessato ed in caso contrario concordando con lo stesso data e ora.
3. Non è consentita la macellazione dei suini nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei pomeriggi prefestivi, fatte salve, per quest'ultimo caso, eventuali eccezioni;
4. La macellazione senza nulla-osta sarà punita con la sanzione amministrativa da € 1549,37 ad € 9296,22 , salvo che il fatto costituisca reato, e costituisce presupposto per il giudizio di inidoneità al consumo delle carni;
5. È consentita la macellazione al massimo di due suini per nucleo familiare convivente. Gli eventuali suini in più che si intendessero macellare dovranno essere abbattuti presso un macello riconosciuto;
6. La lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post-mortem effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni; per tale prestazione saranno applicate le tariffe previste dal vigente tariffario Regionale, più il rimborso delle spese di trasferta.  
Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente, lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche.
7. È vietata a chiunque la macellazione dei suini per conto terzi presso il proprio domicilio. È vietata, altresì, la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, etc.), anche nell'ambito dei locali di ristorazione, dell'azienda agricola, dell'agriturismo e delle piccole produzioni locali (PPL).
8. Il personale addetto alle macellazioni (norcino) dovrà essere in possesso di adeguate competenze ai sensi del Reg. CE 1099/2009 e dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.41 del 19.12.2003 e succ. (ex libretto sanitario). Detto personale dovrà essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno abbattuti obbligatoriamente i suini prima della iugulazione.



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

---

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e ne verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune. Copia della stessa verrà inviata alle locali associazioni di categoria degli allevatori, al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo ed al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 8 "Berica" - Distretto di Arzignano.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

**Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2017-**

**SINDACO**

Luca Restello / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*